

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. 637 di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 14.06.2024

CONTRATTO

Avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori realizzativi del "Progetto per la riqualificazione e potenziamento dell'impianto di approvvigionamento idrico e potabilizzazione denominato *Pontiola*, in Comune di Torri del Benaco" – progetto 20075

CODICE CIG N. B096095785 e CODICE CUP N. J71D20001450005

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibere del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, per brevità "AGS";

e

GPG S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 04112240272), con sede in via Marco Polo n. 22 – Albignasego (PD), società iscritta alla Camera di Commercio di Padova – Repertorio Economico Amministrativo n. PD-407541 nella persona del Presidente e Legale Rappresentante sig. Turri Simone, presso la quale è domiciliato per la carica, quale rappresentante del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto pubblico a rogito del Notaio Marina Francesca Sfriso, notaio in Riese

Pio X Rep. 4585 – Raccolta n. 3149 del 08.05.2024, registrato a Treviso nella medesima data al n. 13311 serie IT sottoscritto digitalmente da tutte le parti in data 08.05.2024, documento che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, fra:

GPG S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 04112240272), con sede in via Marco Polo n. 22 – Albignasego (PD), Capogruppo mandataria per una quota di esecuzione lavori pari rispettivamente:

- al 100% delle opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OG11, “Impianti tecnologici”;
- al 34,80% delle opere rientranti nella categoria SOA prevalente OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” e per una quota di partecipazione al suddetto RTI pari al 34,11% dell’importo contrattuale;

S.T.A. – Società Trattamento Acque S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 01892840206), con sede in via Giordano di Capi n. 28/30 – Mantova, società iscritta alla Camera di Commercio di Mantova – Repertorio Economico Amministrativo n. MN – 206945, Mandante per una quota di esecuzione lavori pari al 46,20% delle opere rientranti nella categoria SOA prevalente OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” e per una quota di partecipazione al suddetto RTI del 29,39% dell’importo contrattuale;

VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. (C.F. e P. I.V.A. N. 04049350236), con sede in via Cardinal Bevilacqua n. 11 – Isola della Scala (VR), società iscritta alla Camera di Commercio di Verona – Repertorio Economico Amministrativo n. VR – 387614, Mandante per una quota di esecuzione lavori pari al 19% delle opere rientranti nella categoria SOA

prevalente OG6 "Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione" e del 100% delle opere rientranti nella categoria SOA scorporabile OG1 "Edifici civili e industriali" per una quota di partecipazione al suddetto RTI del 36,50% dell'importo contrattuale; Detto Raggruppamento temporaneo, nel contesto del presente atto, sarà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che:

- con delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/3 del 30.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo avente per oggetto i lavori di approvvigionamento idrico e potabilizzazione denominato Pontirolo dell'importo complessivo di € 2.800.000;
- il progetto esecutivo è stato validato con provvedimento a firma del responsabile unico di progetto, prot. n. 4354/23 del 18.05.2023, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel prosieguo il "Codice");
- con successiva delibera del Consiglio di amministrazione n. 54/9 del 01.12.2023 è stata indetta una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del Codice da esperirsi attingendo all'elenco degli operatori economici qualificati dell'importo di € 2.014.288,68 oltre a € 31.861,30 quale costo per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetto a ribasso;
- Inoltre, è prevista la facoltà per la stazione appaltante di esercitare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non

inclusi nell'appalto iniziale, che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione, fino a concorrenza della misura massima del 30% (trenta%) dell'importo del contratto per il valore complessivo stimato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice di € 2.659.994,98 al netto di IVA

- con provvedimento n. 3279/2024 del 22.04.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori in oggetto sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese GPG S.r.l. – S.T.A. – Società Trattamento Acque S.r.l. – VIERRE Costruzioni con Capogruppo la società GPG S.r.l. di Albignasego (PD) per l'importo di € 1.867.176,37 (unmilioneottocentoessantasettemilacentosettantasei/37) di cui € 205.751,68 (duecentocinquemilasettecentocinquantuno/68) per il costo della manodopera, oltre ad € 31.861,30 (trentunmilaottocentosessantuno/trenta) per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 1.899.037,67 (unmilioneottocentonovantanovemilazerotrentasette/67);
- sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo;
- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, tutte tre le società facenti parte del sopramenzionato RTI risultano iscritti all'elenco di fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia delle Prefetture territorialmente competente, c.d. "white-list";

- in data 14.05.2024 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 75.962,00 (settantacinquemilanovecentosessantadue/00), pari al 4% dell'importo contrattuale;
- AGS ha nominato quale responsabile del progetto l'ing. Luca Mignolli, quale direttore lavori l'ing. Simone Tullio Pomari e quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

**Tutto ciò premesso le parti
convengono e stipulano quanto segue**

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta economica e relativi allegati, presentata dall'operatore economico;
2. offerta tecnica e relativi allegati, presentata dall'operatore economico;
3. cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

1. il capitolato speciale;
2. il piano operativo di sicurezza predisposto dalla società;
3. polizze assicurative;
4. documentazione progettuale a base di gara.
5. i quesiti posti dagli operatori economici e le relative risposte
- 6.** il Piano Operativo di sicurezza predisposto da tutte le società facenti parte del RTI.

ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Le Parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC appaltigpg@pec.it. Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante, in difetto ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore generale, affida al Raggruppamento temporaneo di imprese GPG S.r.l. – S.T.A. – Società Trattamento Acque S.r.l. – VIERRE Costruzioni Generali S.r.l., con capogruppo la società GPG S.r.l. con sede in Albignasego (PD), che accetta senza riserva, i lavori di realizzazione del “Progetto per la riqualificazione e potenziamento dell'impianto di approvvigionamento idrico e potabilizzazione denominato *Pontirola*,

in Comune di Torri del Benaco" – progetto 20075, nei termini e alle condizioni di cui al presente contratto.

ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dei lavori in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza di tutta la documentazione amministrativa, tecnica e progettuale costituente *lex specialis*, oltre che dal piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e dal piano operativo di sicurezza predisposto dall'appaltatore, oltre che dall'offerta tecnica ed economica e relativi allegati, presentata dalla società in sede di gara.

ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO.

Viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 1.867.176,37 (unmilioneottocentosessantasettemilacentosettantasei/37), oltre ad € 31.861,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 1.899.037,67 (unmilioneottocentonovantanovemilazerotrentasette/67), al netto del ribasso offerto in sede di gara del 7,303% (settevirgolatrecentotre%).

Tali importi verranno corrisposti da AGS all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

1. Inoltre, è prevista la facoltà per la stazione appaltante di esercitare, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, l'opzione quantitativa in aumento per lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione, fino a concorrenza della misura massima del 30% (trenta%) dell'importo del contratto.

2. Qualora la stazione appaltante si avvalga dell'opzione prevista dal comma 2 del presente articolo, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi e condizioni di aggiudicazione, oppure a condizioni più favorevoli alla stazione appaltante.

3. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

4. Si precisa che, come da quesito pubblicato a portale gare, nella contabilizzazione degli impianti elettrici si procederà "a corpo", dovendosi considerare comprese tutte le opere ed apparecchiature così come da specifiche riportate nell'elaborato C004."

ARTICOLO 6 - PAGAMENTI

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.

2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.

3. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30 (trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

4. Ogni pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di

richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI

Trovano applicazione gli artt. 60 e 120 del Codice nonché gli artt. 5.3 e 5.4 del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

ARTICOLO 8 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice è prevista l'anticipazione del prezzo che viene determinata nella misura del 20% e che verrà corrisposto dalla stazione appaltante all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del predetto decreto. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d'avanzamento di importo (al netto della ritenuta

dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore al 20% dell'importo contrattuale. È fatta eccezione per l'ultima rata che avrà importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

2. La contabilità sarà approvata dalla direzione lavori che ha effettuato il controllo sull'esecuzione dei lavori.

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
- c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
- d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale
- e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

4. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

ARTICOLO 10 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.
2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.
3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

ARTICOLO 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati,

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.

4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE E VARANTI CONTRATTUALI

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 e all'all. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.
2. L'appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza, in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. L'appaltatore si impegna a rispettare, a propria cura e spese, la normativa ambientale vigente in merito alle proprie attività, con particolare riferimento allo smaltimento di rifiuti prodotti durante la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto; a questo proposito, si impegna altresì a mettere a disposizione della stazione appaltante evidenza documentale, conformità nonché tutte le informazioni e i dati a semplice richiesta dello stesso.
4. L'appaltatore si impegna altresì:
 - a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

- b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati progettuali allegati;
- c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione dei lavori;
- d. a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali lavori saranno eseguiti;
- g. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- h. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- i. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- j. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare

e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

k. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

5. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

6. Il direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

7. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

8. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che tutte le società facenti parte del RTI hanno dichiarato di ottemperare agli obblighi di assunzione obbligatoria i cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", come confermato rispettivamente:

- dal Portale istituzionale Veneto Lavoro – ambito di Padova, con nota acquisita al protocollo al n.1882/2024 del 05.03.2024, in corso di validità, per la Capogruppo GPG S.r.l.;
- dal Portale istituzionale Veneto Lavoro – ambito di Verona, con nota acquisita al protocollo al n. 4108/2024 del 27.05.2024, per la mandante VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., mentre per la mandante S.T.A. – Società Trattamento Acque S.r.l., l'istanza di verifica ottemperanza risulta ad oggi non ancora evasa e, quindi, il contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva.

ARTICOLO 15 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI OGGETTO D'APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA

1. La durata dei lavori oggetto dell'appalto è fissata in giorni 300 naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.
2. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore lavori a norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 17. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il

valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

3. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

ARTICOLO 16 – DIREZIONE DEI LAVORI

Il responsabile unico di progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori (DL), il cui nominativo e riferimenti devono essere comunicati alla stazione appaltante, contestualmente alla stipula del contratto.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione

(anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ARTICOLO 18 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili all'appaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si applicheranno le penali pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata:

- a) in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione di ciascuno dei lavori affidati con specifico ordine di servizio/inizio lavori, nell'ambito del presente affidamento per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data indicata nell'ods/inizio lavori;
- b) in caso di ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore lavori per la consegna degli stessi;
- c) in caso di ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna imputabile all'appaltatore;
- d) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- e) in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal direttore lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

2. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 10% dell'importo di contratto, trova applicazione l'articolo 20 relativo alla "Risoluzione del contratto".

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente aggiudicatore a causa dei ritardi.

ARTICOLO 19 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20 21, 22, 23, 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.
2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi sei mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

Integra, inoltre, causa di risoluzione del contratto la violazione della previsione di cui all'art. 104, c. 9, del D. Lgs. 36/2023, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

ARTICOLO 21 – RECESSO

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e

impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

ARTICOLO 22 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto in oggetto, ha costituito cauzione definitiva in € 75.962 (settantacinquemilanovecentosessantadue), pari al 4% del presente contratto, a mezzo polizza fideiussoria n. 1238408076, decorrente dalla data di stipula del contratto emessa in data 14.05.2024 dalla società HDI Assicurazione S.p.A. – Agenzia De Amicis di Padova che si allega.

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni previste dall'art. 106, co. 8, e dall'allegato II.13 del Codice in quanto le società facenti parte del RTI sono piccole o medie imprese oltre ad essere tutte tre in possesso delle certificazioni citate nell'allegato II.13 del sopracitato Codice, ossia ISO 9001:15 – ISO 14001:15 E ISO 45001:18.

ARTICOLO 23 – POLIZZE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da:

- danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo le seguenti partite e massimali;

- partita 1) Opere oggetto del contratto: somma pari all'importo del contratto;
 - partita 2) opere preesistenti: una percentuale assicurata pari al 25% dell'importo del contratto;
 - partita 3) demolizioni: una percentuale assicurata pari al 13% dell'importo del contratto.
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro 5.000.000 (cinquemilioni/00).
2. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che, in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore, deve essere integrata in relazione alle somme assicurate.
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.
4. Le garanzie di cui al comma 1 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
5. Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018.

6. Tale copertura assicurativa è stata costituita dall'appaltatore mediante polizza assicurativa n. OX00025601 emessa in data 07.05.2024 dalla Compagnia di Assicurazioni REVO Insurance S.p.A. – Agenzia San Marco di Padova.

Infine, l'Appaltatore, con riferimento al criterio valutativo di cui al sub-paragrafo 19.1, lett. B.2.1 del disciplinare di gara ha trasmesso, a comprova di quanto indicato nell'offerta tecnica, una polizza fideiussoria n. 000190/114556617 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di manutenzione, come descritti nella migliore proposta in sede di offerta tecnica, dell'importo pari al 20% dell'importo contrattuale e pertanto di € 379.807,53, emessa in data 07.05.2024 dalla compagnia di Assicurazioni GROUPAMA S.p.A. – Agenzia di Mantova con validità a partire dal 31.05.2026

ARTICOLO 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

ARTICOLO 25– CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:
 - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
 - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.
2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente

collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it.

ARTICOLO 27 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore

stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
RTI GPG S.r.l. – S.T.A. S.r.l.	Il Direttore Generale
VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	(ing. Carlo Alberto Voi)
Con Capogruppo GPG S.r.l.	
Il Legale Rappresentante	
(sig. Simone Turri)	